

Bologna, 22 gennaio 2019

CIRCOLARE N 02/2019

Oggetto: Licenziamento del lavoratore per assenza al corso sulla sicurezza

Con una recentissima sentenza della Corte di Cassazione Civile (Sez. Lav., 7 gennaio 2019 n.138), la Corte ha rigettato il ricorso di un lavoratore licenziato da una Società per Azioni *“a seguito di lettera di addebito con cui era stata contestata una assenza ingiustificata in data ..., per non avere preso parte alla formazione obbligatoria sull'accordo Stato-Regioni, con contestuale contestazione della recidiva in riferimento a due analoghe condotte sanzionate con provvedimenti di natura conservativa”*.

Si ricorda che il Testo Unico prevede che ogni lavoratore abbia l'obbligo di *“prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”*, e più nello specifico, che abbia l'obbligo, penalmente sanzionato (art.59 D.Lgs.81/08), di *“partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”* (art.20 commi 1 e 2 lett.h) D.Lgs.81/08).

L'obbligo del lavoratore di partecipare agli incontri formativi ha contemporaneamente natura legale e contrattuale: **il lavoratore che non osservasse tale precetto normativo violerebbe da un lato una norma penale e dall'altro - civilisticamente parlando - il contratto di lavoro.**

La Corte ha ritenuto che la mancata partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro organizzato dall'azienda abbia rappresentato, nell'ambito del quadro su ricostruito, **“una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede**, di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata”.

Il Presidente

Ing. Lorenzo Pieri



SAFETY ECOTECHNIC SRL
sede legale e amministrativa
VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA
TEL 051/540312
FAX 051/6244014
CF 04075730376
P.IVA 00698261203
CAPITALE SOCIALE €45.000,00
CCIAA BO 337876

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic Srl inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetynecotechnic.it) o fax (051 6244014).